



**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
per La Provincia di Pescara**

Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara

Email: aterpescara@legalmail.it

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 47 del 01-12-2015

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente "Patto di Integrità" degli appalti regola i comportamento degli operatori economici e dei dipendente dell'Ater di Pescara, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 163/2006.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici individuati di cui al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta sia ai fini della procedura di affidamento, sia dell'iscrizione in albi fiduciari dell'Azienda. Per i consorzi ordinari di concorrenti o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
4. Il Patto di Integrità costituisce parte dei contratti stipulati dall'Ater di Pescara. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, alle procedure negoziate, all'iscrizione negli elenchi dell'Amministrazione aggiudicatrice e per qualsiasi altra procedura di affidamento di appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere di invito.

ART. 2

Obblighi per gli Operatori Economici nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad Albi/Elenchi, l'operatore economico:
 - 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.2. dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della stazione appaltante e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere al alcuno- e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno- direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.3. dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o di iscrizione agli elenchi, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della vigente normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
 - 1.4. si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
 - 1.5. si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
 - 1.6. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscono reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria;

1.7. si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a scarica;
- B. fornitura e/o trasporto terra
- C. fornitura e/o trasporto di calcestruzzo
- D. fornitura e/o trasporto di bitume
- E. smaltimento rifiuti
- F. noli a caldo e a freddo di macchinari
- G. eventuale servizio di guardiania dei cantieri.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi di intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretendere il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

ART. 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'amministrazione aggiudicatrice si impegna a rispettare i principi di legalità, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto; in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del DPR 16/04/2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall'affidatario ai sensi dell'ultimo periodo comma 11 dell'art. 118 del codice dei contratti *(é fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati)*.

ART. 4

Violazione del patto d'integrità

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'art. 2 comporta:

- A. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione (e fino alla stipula del contratto), l'applicazione di una penale dall' 1% al 5% del valore del contratto;
- B. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del

contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici. E' fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

C. che l'Amministrazione aggiudicatrice valuti il comportamento dell'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'art. 2 anche ai fini di quanto previsto dall'art. 38 co. 1 lett. F, D.Lgs 163/2006.

ART. 5

Efficacia del patto d'integrità

Il presente patto di integrità degli Appalti dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto relativo ad ogni specifica procedura di affidamento.

Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o mancata osservanza del presente Patto di Integrità fra ATER e i concorrenti in gara sarà demandata al giudice ordinario.